

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3703 del 28 novembre 2006

Modifiche ed integrazioni della DGR n. 445 del 28 febbraio 2006: "Adeguamento dei Servizi e delle strutture per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso - Aggiornamento della DGR N. 246 del 28/01/1997".

[Servizi sociali]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 445 del 28 febbraio 2006, avente ad oggetto: "Adeguamento dei Servizi e delle strutture per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso - Aggiornamento della DGR N. 246 del 28/01/1997", la Giunta Regionale ha provveduto a:

- confermare, nelle more dell'entrata a regime del sistema di autorizzazione delle strutture sociali e socio-sanitarie ex L.R. 22/2002 tra cui quelle per le dipendenze da sostanze d'abuso, i criteri e le modalità approvati con DGR 246 del 28.1.1997 per l'iscrizione delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti all'Albo Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 5 del 3 febbraio 1996;
- sostituire le tre categorie di comunità terapeutica e i relativi standard strutturali, organizzativi e funzionali, previsti dalla DGR 246 del 28.1.1997 con le unità di offerta e relativi standard strutturali, organizzativi e funzionali per il settore delle dipendenze da sostanze d'abuso contenuti nella DGR n.2473 del 6 agosto 2004;
- approvare la programmazione regionale relativa alla quantità di posti da attivare per ciascuna tipologia di servizi, nonchè le relative rette giornaliere;
- stabilire, nelle more dell'entrata a regime del sistema di autorizzazione delle strutture ex L.R. 22/2002 e comunque per un periodo non superiore ai due anni, rimangono in vigore i provvedimenti regionali relativi all'Albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 127, DPR 309/90; pertanto, per il primo biennio, le comunità terapeutiche già esistenti potranno continuare ad operare e ad essere remunerate in base alla disciplina esistente, DGR n. 246 del 28 gennaio 1997;
- precisare che tale adeguamento viene proposto tenendo fermi gli importi assegnati alle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, nel riparto del Fondo Sanitario regionale 2006 per l'assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale extra-ospedaliera ai tossicodipendenti.

In particolare, la nuova tipologia di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali risulta essere la seguente:

Servizi di pronta accoglienza
Servizi semiresidenziali
Servizi residenziali
- di tipo A (di base)
- di tipo B (intensivi)
- di tipo C (specialistici)
- di tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori)
- di tipo C2 (tossicodipendenti minori)

Considerato che nella DGR 246 del 28 gennaio 1997, per l'iscrizione degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti di cui all'art.116 del DPR 309 del 1990, non era previsto il vincolo del rispetto della programmazione regionale del numero di posti di residenzialità e di semiresidenzialità, che è invece stato introdotto con la DGR 445 del 2006, si tratta ora di fissare i criteri e le modalità più conformi per poter regolamentare il passaggio dalle "vecchie" tipologie di comunità terapeutiche al "nuovo" sistema di offerta di Servizi residenziali e semiresidenziali.

Si propone pertanto che i passaggi dalla vecchia tipologia alla nuova tipologia di offerta dei servizi avvengano a seguito di presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente interessato indirizzata alla competente Direzione regionale per i Servizi Sociali, utilizzando la scheda tipologica **allegato A** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La richiesta sarà valutata secondo i seguenti criteri: 1) giornate medie giornaliere di assistenza erogate nel 2005 e stimate attraverso le fatturazioni emesse al riguardo; 2) anzianità dell'iscrizione all'Albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti di cui all'att.116 del DPR 309 del 1990; 3) esperienza documentata nell'ambito di intervento relativo alla tipologia di unità di offerta oggetto della richiesta; 4) garanzia di una idonea distribuzione territoriale dei servizi di pronta accoglienza.

La richiesta viene esaminata dalla Commissione tecnico consultiva con compiti istruttori di cui alla D.G.R. 246/97, che sarà presieduta dal Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali (o su sua delega dal Dirigente del Servizio Prevenzione delle Devianze) e sarà composta come segue:

- due rappresentanti del Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche (CO.VE.S.T.);
- un rappresentante delle Comunità terapeutiche non rappresentate dal CO.VE.S.T.;
- un rappresentante locale dell'Associazione Nazionale Enti Pubblici Gestori di Comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
- il Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS competente per territorio;
- il Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze competente per territorio;
- un funzionario del Servizio Prevenzione delle Devianze.

Inoltre, alle sedute della citata Commissione tecnico consultiva parteciperà anche, in qualità di osservatore, un rappresentante dell'Agenzia socio-sanitaria regionale, che ha curato la sperimentazione delle nuove unità di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali e dei relativi standard e requisiti introdotti con D.G.R. 445/06, al fine di facilitare la prossima entrata a regime del sistema di autorizzazione delle strutture sociali e socio-sanitarie ex L.R. 22/2002.

In sede di prima applicazione del "nuovo" sistema di offerta di servizi residenziali e semiresidenziali, su indicazione della competente Direzione regionale e in collaborazione con l'Azienda Ulss territorialmente competente, la suddetta Commissione tecnico consultiva potrà acquisire ulteriori elementi informativi con verifiche in loco sugli standard dichiarati.

Al fine di organizzare un passaggio lineare al nuovo sistema di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali è stato effettuato di recente un monitoraggio dettagliato dell'attività e dei costi sostenuti dalle comunità terapeutiche private e pubbliche per tossicodipendenti ed alcolodipendenti, che ha consentito una programmazione più precisa dei posti di residenzialità e di semiresidenzialità, nonché delle rette giornaliere.

Tale programmazione, che si propone di sostituire per il primo anno di applicazione a quella approvata con D.G.R. 445/06, è illustrata dalla tabella seguente :

Tipologie di servizi	Posti per Residenti Veneti
Servizi di pronta accoglienza	120
Servizi semiresidenziali	150
Servizi residenziali	
- di tipo A (di base)	130
- di tipo B (intensivi)	580
- di tipo C (specialistici)	120
- di tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori)	30
- di tipo C2 (tossicodipendenti minori)	30

Per quanto riguarda le rette giornaliere riconosciute per gli inserimenti nei servizi residenziali e semiresidenziali, sempre nel rispetto degli importi assegnati alle Aziende Ulss nel riparto del Fondo Sanitario regionale per l'assistenza extraospedaliera ai tossicodipendenti si propone di sostituire, pur mantenendo gli stessi livelli di qualità, le rette giornaliere (più iva se dovuta) approvate con DGR 445/06 con quelle riportate nella tabella che segue:

Tipologie di Servizi	Retta giornaliera
Servizi di Pronta Accoglienza	€ 87,00
Servizi semiresidenziali	€ 53,00
Servizi residenziali	
- di tipo A (di base)	€ 53,00
- di tipo B (intensivi)	€ 65,00
- di tipo C (specialistici)	€ 75,00

- di tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori)	€ 85,00
- di tipo C2 (tossicodipendenti minori)	€ 85,00

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in oggetto, ai sensi dell'art.33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.P.R. n.309 del 09.10.1990;
- Vista la L.R. n. 5 del 03.02.1996, art. 8;
- Vista la DGR n. 246 del 28.01.1997;
- Visto l'Accordo Stato Regioni del 21.01.1999;
- Visto l'Accordo Stato Regioni del 05.08.1999;
- Vista la L.R. n. 22 del 16.08.2002;
- Vista la DGR n. 2473 del 06.08.2004;
- Vista la DGR n. 2501 del 06.08.2004;
- Vista la DGR n. 3855 del 03.12.2004;
- Vista la DGR n. 1596 del 28.06.2005;
- Vista la DGR n. 445 del 28.02.2006;]

delibera

1.di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di approvare la scheda tipologica per la presentazione delle istanze di passaggio alle nuove tipologie di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti, **allegato A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3.di approvare la composizione e i compiti illustrati in premessa della Commissione tecnico consultiva;

4.di sostituire con le tabelle riportate in premessa la programmazione regionale relativa alla quantità di posti di residenzialità e semiresidenzialità da attivare per ciascuna tipologia di servizi e le relative rette giornaliere già approvate con D.G.R. 445/06;

5.di demandare ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione la nomina della Commissione istruttoria di cui in premessa;